

## CONDIZIONI DEFINITIVE – MODIFICATE E RIFORMULATE

### CONDIZIONI DEFINITIVE

Condizioni Definitive, 19 agosto 2011

#### DEUTSCHE BANK AG

Emissione fino a 1.000.000 *Express Certificates* collegati all'Indice Euro STOXX50® (i "**Titoli**") nell'ambito del Programma **X-markets** per l'emissione di *Notes, Warrants e Certificates*

**Prezzo di emissione:** EUR 100 per *Certificate*

**WKN/ISIN:** DE7L9M / DE000DE7L9M6

Il presente documento rappresenta le Condizioni Definitive dei Titoli ivi descritti e si compone delle seguenti parti:

- Parte A**      **Condizioni di Prodotto**
- Parte B**      **Ulteriori Informazioni**
- Parte C**      **Condizioni Generali**

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base datato 16 Maggio 2011 (il "**Prospetto di Base**") (che include i documenti incorporati nel Prospetto di Base mediante riferimento) come di volta in volta integrato mediante supplemento. I termini non altrimenti definiti qui di seguito avranno il significato attribuito ad essi nelle Condizioni Generali allegate alle presenti Condizioni Definitive. Le informazioni complete riguardo all'Emittente e ai Titoli possono essere ottenute esclusivamente dall'esame congiunto delle Condizioni Definitive e del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base (come integrato dalle presenti Condizioni Definitive) è stato redatto sull'assunto che, ad eccezione di quanto previsto nel seguente sottoparagrafo (ii) qui di seguito, qualsiasi offerta di Titoli in qualsiasi Stato Membro dell'Area Economica Europea che ha implementato la Direttiva Prospetto (2003/71/EC) (ciascuno, uno "**Stato Membro Rilevante**") verrà effettuata sulla base di un'esenzione ai sensi della Direttiva Prospetto, come implementata nello Stato Membro Rilevante, dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta relativa ai Titoli. Di conseguenza, chiunque effettui o intenda effettuare un'offerta di Titoli può farlo soltanto:

- (i) in circostanze in cui l'Emittente non abbia l'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 della Direttiva Prospetto o un supplemento al prospetto ai sensi dell'Articolo 16 della Direttiva Prospetto, a seconda del caso, in relazione a tale offerta; ovvero

- (ii) nelle Giurisdizioni di Offerta al Pubblico indicate alla sezione denominata "Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i Titoli ed eventuale esclusiva destinazione di lotti a certi paesi", nella seguente Parte B, a condizione che tale persona sia uno dei soggetti menzionati in tale sezione e tale offerta sia effettuata durante il Periodo di Offerta come di seguito specificato nella Parte B.

L'Emittente non ha autorizzato, né autorizza, qualsiasi offerta effettuata in qualsiasi altra circostanza.

Il termine "**Direttiva Prospetto**" significa la Direttiva 2003/71/CE (e le successive modifiche, inclusa la Direttiva 2010 di Modifica alla DP, nella misura in cui siano state implementate all'interno dello Stato Membro Rilevante) e include ogni rilevante disposizione di implementazione all'interno dello Stato Membro Rilevante e il termine "**Direttiva 2010 di Modifica alla DP**" significa la Direttiva 2010/73/UE.

Il presente documento rappresenta le condizioni definitive modificate e riformulate e le condizioni relative ai Titoli ed è datato 23 agosto 2011.

**PARTE A**  
**CONDIZIONI DI PRODOTTO**

Di seguito sono descritte le "Condizioni di Prodotto" dei Titoli che, ove risultino difformi dalle Condizioni Generali previste nella Parte C (*Final Terms*) delle presenti Condizioni Definitive, sostituiranno o modificheranno le Condizioni Generali in relazione ai Titoli. Nel caso in cui vi sia una qualsiasi divergenza tra le presenti Condizioni di Prodotto e le Condizioni Generali, le Condizioni di Prodotto prevarranno con riferimento ai Titoli.

Tipo di Titolo	<i>Certificate</i>
WKN/ISIN/Common Code	DE7L9M / DE000DE7L9M6 / 000063278181
Emittente	Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno
Numero dei Titoli	Fino a 1.000.000 di Titoli
Prezzo di Emissione	EURO 100 per <i>Certificate</i>
Data di Emissione	30 settembre 2011
Data di Chiusura del Mercato Primario	28 settembre 2011
Sottostante	Tipo: Indice Nome: Indice EURO STOXX 50® Codice Reuters: .STOXX50E Sponsor o emittente del Sottostante: STOXX Limited Fonte di Riferimento: rispetto all'Attività di Riferimento e a qualsiasi Attività di Riferimento Rilevante, la principale borsa valori su cui viene principalmente negoziata tale Attività di Riferimento Rilevante, come determinato dall'Agente di Calcolo Indice <i>Multi-Exchange</i> : Applicabile Mercato Correlato: Come definito nelle Condizioni Generali §5(5)(j) ISIN: EU0009658145
Liquidazione	Liquidazione in Contanti
Importo di Liquidazione	Rispetto a ciascun Lotto Minimo di Esercizio, (a) nel caso in cui, in una Data di Determinazione della Barriera, l'Importo di Determinazione della Barriera risulti uguale o superiore alla Barriera Superiore (tale evento un " <b>Evento Knock-Out</b> "), l'Importo di Liquidazione Anticipata riportato di seguito in corrispondenza della Data di Determinazione della Barriera rispetto alla quale si verifica l'Evento Knock-Out;

ovvero

- (b) nel caso in cui non si verifichi un Evento Knock-Out:
- (i) se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale è inferiore alla Barriera Inferiore, un importo pari al prodotto di:
- (A) EUR 100; e
- (B) il quoziente di:
- (I) Livello di Riferimento Finale (al numeratore); e
- (II) Livello di Riferimento Iniziale (al denominatore);

ovvero

- (ii) se le condizioni di cui al paragrafo (i) non si sono verificate, un importo pari a EUR 125

<i>Data di Determinazione della Barriera</i>	<i>Importo di Liquidazione Anticipata</i>
Prima Data di Determinazione della Barriera	EUR 105,00
Seconda Data di Determinazione della Barriera	EUR 110,00
Terza Data di Determinazione della Barriera	EUR 115,00
Quarta Data di Determinazione della Barriera	EUR 120,00

L'Importo di Liquidazione verrà arrotondato alle due cifre decimali più vicine nella Valuta di Liquidazione, ed il valore di 0,005 verrà arrotondato per difetto.

Livello di Riferimento Iniziale

Il Livello di Riferimento alla Data di Valutazione Iniziale.

Livello di Riferimento Finale

Il Livello di Riferimento alla Data di Valutazione.

Livello di Riferimento

Rispetto ad un qualsiasi giorno, un importo pari al Valore Rilevante del Livello di Riferimento pubblicato in tale giorno sulla Pagina Reuters. STOXX50E

Valore Rilevante del Livello di Riferimento

Il livello ufficiale di chiusura del Sottostante

Data di Valutazione Iniziale	29 settembre 2011
Data di Valutazione	30 settembre 2016
Data(e) di Determinazione della Barriera	Ciascuna delle seguenti date: 1 ottobre 2012 (" <b>Prima Data di Determinazione della Barriera</b> "), 30 settembre 2013 (" <b>Seconda Data di Determinazione della Barriera</b> "), 30 settembre 2014 (" <b>Terza Data di Determinazione della Barriera</b> "), 30 settembre 2015 (" <b>Quarta Data di Determinazione della Barriera</b> ").
Importo di Determinazione della Barriera	In qualsiasi Data di Determinazione della Barriera, un importo (che sarà considerato come un valore monetario nella relativa valuta) pari al Valore Rilevante del Livello di Riferimento quotato in tale giorno dalla Fonte di Riferimento.
Barriera Superiore	100 per cento del Livello di Riferimento Iniziale.
Barriera Inferiore	60 per cento del Livello di Riferimento Iniziale.
Coupon	Coupon non applicabile.
Data di Estinzione	Nel caso in cui si verifichi un Evento Knock-Out, la Data di Determinazione della Barriera.
Data di Liquidazione	Rispetto alla Data di Esercizio, il quinto Giorno Lavorativo successivo alla prima tra (a) nel caso in cui si verifichi un Evento Knock-Out, la Data di Estinzione, ovvero (b) altrimenti la Data di Valutazione.
Tipo di Esercizio	Stile Europeo
Data di Esercizio	(a) nel caso in cui si verifichi un Evento Knock-Out, la Data di Estinzione ovvero (b) la Data di Valutazione.
Lotto Minimo di Esercizio	1
Esercizio Automatico	Applicabile
Termine per la Dichiarazione di Rinuncia	17:00 CET del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione.
Valuta di Liquidazione	Euro (" <b>EUR</b> ")
Sede del Giorno Lavorativo	Milano e Francoforte sul Meno
Periodo di Correzione	Tre Giorni Lavorativi precedenti alla data prevista per qualsiasi pagamento o consegna ai sensi dei Titoli, il cui importo è determinato in tutto o in parte con riferimento a tale valore o prezzo dell'Attività di Riferimento.
Forma dei Titoli	Titoli italiani
Agente di Compensazione	Monte Titoli S.p.A., Via Mantegna 6, 20154 Milano, Italia
Legge applicabile	Legge inglese

Altre disposizioni

Con riferimento ai Titoli, le Condizioni Generali saranno rettifiche come segue:

### **§2 (Esercizio e Rimborso)**

al paragrafo §2(5), le parole "spese, incluso ogni onere applicabile relativo al deposito, trasferimento o esercizio" e le parole "emissione, registrazione e trasferimento dei titoli" devono intendersi cancellate dalla undicesima alla dodicesima linea;

### **§3 (Liquidazione)**

al paragrafo §3(10), le parole "meno una quota proporzionale al Titolo del costo diretto o indiretto sostenuto dall'Emittente per chiudere qualsiasi Accordo di Copertura relativo al sottostante" devono intendersi cancellate dalla quattordicesima alla sedicesima linea;

### **§6 (Eventi di Rettifica ed Eventi di Rettifica/Cancellazione)**

al paragrafo §6(2) le parole "onere, ritenuta, deduzione o qualsiasi altra imposizione di diversa natura" al punto (i) dalla diciassettesima alla diciottesima riga e al punto (ii) la venticinquesima riga, devono intendersi cancellate;

al paragrafo §6(2) la frase finale del secondo paragrafo "Tale modifica nel regime fiscale può includere, a livello esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi cambiamento risultante dagli Accordi di Copertura dell'Emittente con riferimento ai Titoli" deve intendersi eliminata;

al paragrafo §6(4)(a) le parole "onere, ritenuta, deduzione o qualsiasi altra imposizione di diversa natura" nella terza riga del secondo paragrafo, devono intendersi eliminate;

al paragrafo §6(4)(c), le parole "meno una quota proporzionale al Titolo del costo diretto o indiretto sostenuto dall'Emittente per chiudere qualsiasi Accordo di Copertura relativo al sottostante" dalla decima all'undicesima riga, devono intendersi cancellate;

le seguenti parole devono intendersi aggiunte al paragrafo §6(5)(b)(B)(3) delle Condizioni Generali subito dopo le parole "tale Indice": "(a condizione che l'Agente di Calcolo possa, a sua discrezione, determinare che tale evento, invece, dia luogo ad una Turbativa di Mercato)";

### **§12 (Eventi di Inadempimento)**

al paragrafo §12(1), le parole "meno una quota proporzionale al Titolo del costo diretto o indiretto sostenuto dall'Emittente per chiudere qualsiasi Accordo di Copertura relativo al sottostante" dalla quarta alla quinta riga, devono intendersi cancellate.

## PARTE B

### ULTERIORI INFORMAZIONI

#### QUOTAZIONE E NEGOZIAZIONE

Quotazione e Negoziazione	Verrà presentata domanda per l'ammissione alla quotazione e alla negoziazione dei Titoli sul mercato SeDeX della Borsa Valori Italiana, che è un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/EC.
Stima delle spese totali relative all'ammissione alla negoziazione	EUR 3.000
Lotto Minimo di Negoziazione	1 (un) Titolo  Il numero minimo di Titoli che possono essere oggetto di negoziazione ai sensi del Regolamento del mercato gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (il " <b>Regolamento di Borsa</b> "). Tale Lotto Minimo di Negoziazione verrà stabilito da Borsa Italiana S.p.A. tramite l'avviso di inizio delle negoziazioni.

#### OFFERTA DEI TITOLI

Ammontare di sottoscrizione minimo per l'investitore	Il numero minimo di Titoli che può essere assegnato ad un investitore sarà 1 (un) Titolo.
Ammontare di sottoscrizione massimo per l'investitore	Il numero massimo di Titoli che può essere assegnato dipenderà dalla disponibilità al momento della domanda.  Non vi sono criteri di assegnazione predefiniti. I Distributori (come definiti di seguito) adotteranno dei criteri di assegnazione che garantiranno un pari trattamento degli investitori potenziali. Tutti i titoli richiesti tramite i Distributori durante il Periodo di Offerta saranno assegnati fino all'importo massimo dell'Offerta.
Periodo di Offerta	Le Domande di Sottoscrizione dei Titoli possono essere fatte tramite il Distributore(i) a partire dal 19 agosto 2011 fino alla " <b>Data di Chiusura del Mercato Primario</b> " che è il 28 settembre 2011 (fermo restando eventuali rettifiche) durante l'orario in cui le banche sono generalmente aperte per la propria attività in Italia.  L'Emittente si riserva il diritto per qualsiasi motivo di variare il numero di Titoli offerti.  Qualsiasi di tali cambiamenti o modifiche al Periodo di Offerta verrà comunicato agli investitori per mezzo di avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente ( <a href="http://www.it.x-markets.db.com">www.it.x-markets.db.com</a> ).
Cancellazione dell'Emissione dei Titoli	L'Emittente si riserva il diritto per qualsiasi motivo di cancellare l'emissione dei titoli.  Tali decisioni verranno comunicate agli investitori per mezzo di avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente ( <a href="http://www.it.x-markets.db.com">www.it.x-markets.db.com</a> ).  Ai fini di chiarezza, ove vi siano richieste di sottoscrizione da parte di potenziali investitori e l'Emittente eserciti tale diritto, ciascuno di tali investitori potenziali non avrà diritto alla

Chiusura Anticipata delle Sottoscrizioni dei Titoli	<p>sottoscrizione o altrimenti all'acquisto di alcun Titolo.</p> <p>L'Emittente si riserva il diritto per qualsiasi motivo di chiudere il Periodo di Offerta anticipatamente.</p>
Condizioni a cui è soggetta l'offerta:	<p>Tali decisioni verranno comunicate agli investitori per mezzo di avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente (<a href="http://www.it.x-markets.db.com">www.it.x-markets.db.com</a>).</p> <p>L'Offerta dei Titoli è condizionata alla loro emissione.</p>
Descrizione del processo di sottoscrizione:	<p>La sottoscrizione di Titoli può essere effettuata in Italia presso le filiali partecipanti (all'offerta) di un Distributore.</p> <p>In conformità alla procedure normalmente seguite dal relativo Distributore, le domande dovranno essere notificate agli investitori dal relativo Distributore.</p> <p>Non verrà richiesto ai potenziali investitori di concludere alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione alla sottoscrizione dei Titoli.</p>
Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e metodo di rimborso degli importi pagati in eccesso dai richiedenti:	Non applicabile
Dettagli relativi al metodo e alle limitazioni temporali per il pagamento e la consegna dei Titoli:	<p>Il rispettivo Distributore notificherà agli investitori l'assegnazione dei Titoli loro spettanti e i rispettivi accordi per il regolamento. I Titoli verranno emessi alla Data di Emissione a fronte del pagamento del prezzo di sottoscrizione netto effettuato dal relativo Distributore all'Emittente.</p>
Metodo e data in cui verranno resi pubblici i risultati dell'offerta:	<p>L'Emittente, nella sua esclusiva discrezione, determinerà l'ammontare finale di Titoli da emettere (che dipenderà dal risultato dell'offerta), fino al limite di EUR 100.000.000.</p> <p>Il numero preciso di Titoli da emettere sarà pubblicato sul sito web della Borsa Valori del Lussemburgo (<a href="http://www.bourse.lu">www.bourse.lu</a>) in conformità all'Articolo 10 della <i>Luxembourg Law on the Prospectuses for Securities</i> alla Data di Emissione o in prossimità di essa.</p>
Offerta Non-Esente / Categorie di investitori potenziali a cui sono offerti i Titoli ed eventuale esclusiva destinazione di lotti a certi paesi/ Giurisdizioni di Offerta al Pubblico:	<p>Le offerte possono essere fatte attraverso ciascun Distributore in Italia (la <b>“Giurisdizione di Offerta al Pubblico”</b>) a qualsiasi persona.</p> <p>Possono essere assegnati agli Investitori Qualificati (come definiti dall'Articolo 100 del Decreto Legislativo No. 58 of 24 febbraio 1998) solo quei Titoli che risultano non assegnati dopo l'allocazione di tutti i Titoli richiesti dal pubblico in Italia durante il Periodo di Offerta.</p> <p>Le offerte (ove previste) in altri paesi dell'AEE possono essere fatte solo se in virtù di un'esenzione dall'obbligo, ai sensi della Direttiva Prospetto come implementata in tali paesi, di pubblicare un prospetto.</p> <p>Qualsiasi investitore che non si trovi in Italia dovrebbe contattare i propri consulenti finanziari per maggiori</p>

Procedura relativa alla comunicazione ai richiedenti dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare la negoziazione prima della comunicazione:	informazioni, e può acquistare soltanto i Titoli che risultino non assegnati dopo l'allocazione dei Titoli richiesti dal pubblico in Italia durante il Periodo di Offerta, presso il proprio consulente finanziario, banca o intermediario finanziario.
Importo di qualsiasi spesa e tassa specificamente imposta al sottoscrittore o all'acquirente:	Il relativo Distributore comunicherà a ciascun investitore l'assegnazione dei Titoli a lui spettante alla fine del Periodo di Offerta e prima della Data di Emissione. Non può essere effettuata alcuna negoziazione prima della Data di Emissione. L'Emittente non è al corrente di qualsiasi spesa e tassa specificamente imposta al sottoscrittore o all'acquirente.
Nome(i) e indirizzo(i), per quanto a conoscenza dell'Emittente, dei luoghi nei vari paesi ove l'offerta avrà luogo.	Per dettagli relativi al Prezzo di Emissione, che include le commissioni pagabili ai Distributori si veda la sezione che precede intitolata "Prezzo di Emissione" e di seguito la sezione intitolata "Commissioni". Per dettagli relativi al regime fiscale applicabile ai sottoscrittori in Italia, si veda di seguito la sezione intitolata "Regime Fiscale". Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario, 3, 20126 Milano, Italia e Finanza & Futuro Banca S.p.A., Piazza del Calendario, 1, 20126 Milano, Italia (il " <b>Distributore</b> " e insieme ad altri soggetti nominati come distributori in relazione ai titoli durante il Periodo di Offerta, i " <b>Distributori</b> "). L'Emittente si riserva il diritto di nominare altri distributori durante il Periodo di Offerta, che verranno comunicati agli investitori per mezzo di avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente ( <a href="http://www.it.x-markets.db.com">www.it.x-markets.db.com</a> ).
Notifica e autorizzazione:	Deutsche Bank S.p.A. agirà come Responsabile del Collocamento come definito ai sensi dell'articolo 93-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il " <b>Testo Unico Finanziario</b> ") (il " <b>Responsabile del Collocamento</b> "). I Titoli sono offerti al pubblico in Italia ai sensi degli Articoli 17 e 18 della Direttiva Prospetto e delle norme di implementazione in Italia.
<b>COMMISSIONI</b>	
Commissioni pagate dall'Emittente al distributore <sup>1</sup> :	
Commissioni Trailer	Non applicabile
Commissione di Collocamento	Il Distributore riceverà dall'Emittente una Commissione di Collocamento fino al 4,60% del Prezzo di Emissione dei Titoli

<sup>1</sup> L'Emittente può corrispondere al relativo collocatore commissioni di collocamento e commissioni *trailer*, quali commissioni legate alla vendita. Le commissioni di collocamento sono pagamenti *una tantum* derivanti dai ricavi dell'emissione; alternativamente, l'Emittente può corrispondere al relativo collocatore un adeguato sconto sul prezzo di emissione (senza sovrapprezzo di sottoscrizione). Le commissioni *trailer* sono corrisposte periodicamente a valere su qualsiasi commissione di gestione indicata nelle Condizioni di Prodotto in base al Sottostante. Qualora Deutsche Bank AG ricopra il ruolo sia di emittente che di collocatore in relazione alla vendita dei propri titoli, l'unità di collocamento di Deutsche Bank riceverà internamente i relativi importi. Ulteriori informazioni sui prezzi e sulle componenti del prezzo sono riportate nella Parte II (Fattori di Rischio) del Prospetto di Base – Sezione E "Conflitti di Interesse", ai punti 5 e 6.

collocati da quest'ultimo.

Ulteriori informazioni circa le Commissioni di Collocamento possono essere ottenute presso il relativo Distributore.

#### **RATING DEI TITOLI**

Rating

I Titoli non sono stati oggetto di *rating*.

Il *rating* dell'Emittente è quello riportato nel Prospetto di Base.

#### **INTERESSI DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE**

Interessi delle Persone Fisiche e Giuridiche coinvolte nell'Emissione

Ad eccezione di qualsiasi commissione pagabile in virtù di quanto previsto ai sensi della sezione intitolata "Commissioni" di cui sopra, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessuna persona coinvolta nell'Emissione dei Titoli ha un interesse materiale nell'offerta.

#### **RAGIONI DELL'OFFERTA, RICAVI NETTI PREVISTI E SPESE COMPLESSIVE**

Ragioni dell'offerta

I ricavi netti della presente emissione dei Titoli verranno utilizzati dall'Emittente per i propri generali scopi societari. Una parte sostanziale dei ricavi derivanti dall'emissione di certi Titoli possono essere utilizzati ai fini di copertura del rischio di mercato rispetto a tali Titoli.

#### **INFORMAZIONI RELATIVE AL SOTTOSTANTE:**

Le informazioni relative all'andamento storico e attuale del Sottostante e alla sua volatilità possono essere ottenute sulla pagina Bloomberg o Reuters come previsto per l'indice che faccia parte del Sottostante nella Parte A di cui sopra.

Lo sponsor dell'indice che costituisce il Sottostante cura anche un Sito Internet al seguente indirizzo ove possono essere reperite ulteriori informazioni riguardo al Sottostante.

Nome dello Sponsor dell'Indice      Stoxx Ltd

Website.      [www.stoxx.com/index.html](http://www.stoxx.com/index.html)

#### **Disclaimer**

STOXX e coloro che hanno concesso licenza (i "Licensors") non hanno alcun rapporto con l'Emittente, ad eccezione della licenza dell'Indice EuroStoxx50<sup>®</sup> e dei relativi marchi per l'uso in connessione con questo prodotto.

#### **STOXX e i suoi Licensors:**

- Non sponsorizzano, appoggiano, vendono o promuovono i Titoli.
- Non consigliano ad alcun soggetto di investire in questi Titoli o in qualsiasi altro strumento finanziario.
- Non hanno alcuna responsabilità o obbligo in merito alle decisioni o all'adozione di alcuna decisione circa la tempistica, l'importo o il prezzo dei Titoli.
- Non hanno alcuna responsabilità o obbligo per l'amministrazione, gestione o promozione dei Titoli
- Non tengono conto delle esigenze dei Titoli o dei titolari degli stessi nella determinazione, composizione o calcolo dell'Indice EuroStoxx50<sup>®</sup> e non hanno nessun obbligo in tal senso.

**STOXX e i suoi Licensors non hanno nessuna responsabilità in connessione ai Titoli. Nello specifico, STOXX e i suoi Licensors non rilasciano alcuna garanzia, esplicita o implicita, ed escludono espressamente qualunque garanzia in merito:**

- Ai risultati ottenuti dai titoli, dai possessori dei Titoli o qualsiasi altro soggetto in relazione all'uso dell'Indice EuroStoxx50<sup>®</sup> e i dati in esso inclusi.
- L'accuratezza o completezza dell'Indice EuroStoxx50<sup>®</sup> e dei suoi dati;
- La commerciabilità, ovvero l'idoneità ad un particolare scopo o uso dell'Indice EuroStoxx50<sup>®</sup> e dei suoi dati;
- STOXX e i suoi Concessori di Licenza non hanno nessuna responsabilità per qualsiasi errore, omissione o interruzione dell'Indice EuroStoxx50<sup>®</sup> o dei suoi dati;
- In nessun caso STOXX o i suoi Concessori di Licenza saranno responsabili per qualsiasi mancato guadagno o danno indiretto punitivo, speciale o consequenziale, anche qualora fossero a conoscenza del possibile verificarsi degli stessi.

**Il contratto di licenza tra l'Emittente e STOXX è a loro esclusivo beneficio e non a beneficio dei titolari dei Titoli o qualsiasi altra parte terza.**

#### **FATTORI DI RISCHIO E EFFETTO DELL'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE:**

Gli investitori devono prendere visione in maniera accurata della sezione relativa ai Fattori di Rischio nella Parte II del Prospetto di Base e dell'effetto dell'andamento del Sottostante sui Titoli come descritto di seguito.

La performance dei Titoli è collegata al valore del Sottostante nel corso della durata dei Titoli. A differenza di un investimento diretto nel Sottostante, i Titoli offrono agli investitori la possibilità di ricevere, in occasione di alcune date prima della scadenza (le Date di Determinazione della Barriera), un importo di liquidazione fisso in ciascuna data, ove si verifichino le seguenti condizioni. Qualora in una qualsiasi Data di Determinazione della Barriera il Livello di Riferimento sia pari o superiore al Livello di Riferimento Iniziale, i Titoli saranno esercitati anticipatamente e l'investitore riceverà un pagamento rispetto a ciascun Titolo pari a 100 Euro più un importo addizionale di 5,00 Euro per ciascun anno trascorso dalla Data di Emissione. Nel caso in cui i Titoli non siano oggetto di esercizio anticipato, (i) qualora il Livello di Riferimento Finale sia pari o superiore al 60 per cento del Livello di Riferimento Iniziale, l'investitore riceverà alla Data di Liquidazione un importo pari a 100 Euro più un importo addizionale di 25,00 Euro; (ii) qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al 60 per cento del Livello di Riferimento Iniziale, l'investitore riceverà alla Data di Liquidazione un importo pari a 100 Euro moltiplicato per il quoziente del Livello di Riferimento Finale (al numeratore) diviso per il Livello di Riferimento Iniziale (al denominatore); tale importo riflette proporzionalmente l'andamento del Sottostante e potrebbe risultare pari a zero (nel qual caso gli investitori subiranno una perdita totale del capitale investito).

#### **Ulteriori Informazioni Pubblicate dall'Emittente**

L'Emittente non fornisce alcuna ulteriore informazione riguardo al Sottostante.

#### **RESPONSABILITÀ**

Salvo quanto di seguito previsto, l'Emittente accetta la responsabilità per le informazioni contenute in queste Condizioni Definitive. Le informazioni relative al Sottostante qui contenute sono state accuratamente tratte dalla pagina *Reuters* come indicato nella definizione di Sottostante di cui

sopra. L'Emittente si assume la responsabilità per l'accuratezza di quanto tratto ma non si assume ulteriore responsabilità anche di diversa natura rispetto a tali informazioni.

#### **INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PAESE E ALTRE INFORMAZIONI PER LA VENDITA: ITALIA**

##### **Regime Fiscale**

***Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale dei Titoli ai sensi della legislazione italiana e della prassi di mercato. Quanto segue è basato sulla legislazione fiscale vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive, fermo restando che la stessa rimane soggetta a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi.***

***A tal proposito, si segnala che il 13 agosto scorso è entrato in vigore il decreto-legge n. 138 (il "Decreto 138/11").***

***Il Decreto 138/11, che ha forza di legge, modifica sensibilmente il previgente regime di tassazione.***

***La conversione definitiva in legge del Decreto 138/11 – che deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione – è attualmente in discussione alle Camere. In caso di mancata conversione nei termini sopra indicati, il Decreto 138/11 perderebbe efficacia sin dall'inizio. Non si può escludere che vengano apportate ulteriori modifiche in sede di conversione del Decreto 138/11.***

***Quanto segue non intende essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali che possono avere rilievo ai fini di una decisione di sottoscrivere, acquistare, detenere o cedere i Titoli e non intende trattare le conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di investitori, tra cui alcuni potrebbero essere soggetti a disposizioni speciali (come i negozianti di titoli o di materie prime).***

***I potenziali acquirenti dei Titoli sono invitati a consultare i loro consulenti fiscali in merito alle generali conseguenze fiscali derivanti dal possesso dei Titoli.***

##### **Regime Fiscale dei Titoli in Italia**

Secondo un'interpretazione della previgente normativa fiscale in vigore fino alla pubblicazione del Decreto 138/11, ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni, ove un Portatore dei Titoli residente in Italia fosse (i) una persona fisica non impegnata in un'attività professionale connessa ai Titoli, (ii) una società o associazione non commerciale, (iii) un'istituzione pubblica o privata non commerciale, ovvero (iv) un investitore esente da imposta sul reddito di impresa in Italia, i proventi e plusvalenze derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei Titoli erano soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5%.

Tuttavia, il Decreto 138/11, non ancora convertito in legge, prevede che a partire dal 1° gennaio 2012, i proventi e le plusvalenze derivanti

sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei Titoli non siano più soggetti ad una ritenuta od imposta sostitutiva del 12.5% ma ad una ritenuta o imposta sostitutiva innalzata al 20%.

Inoltre, le minusvalenze eventualmente realizzate fino alla fine dell'esercizio fiscale 2011 sui Titoli saranno deducibili dalle future plusvalenze limitatamente al 62.5% del loro importo. Trova ancora applicazione il limite previsto dall'articolo 68, quinto comma, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Infine, per la tassazione dei futuri *capital gain* al 20%, è possibile utilizzare, in luogo del costo storico dei titoli, il corrispondente valore alla data del 31.12.2011, corrispondendo l'eventuale imposta sostitutiva del 12.5% sulla plusvalenza maturata fino a tale data.

Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi:

(1) Ai sensi del regime della dichiarazione, che è il regime fiscale automaticamente applicato in difetto di diversa scelta per i proventi e plusvalenze realizzate da parte di persone fisiche residenti in Italia che agiscano al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali cui i Titoli si riferiscano, l'imposta sostitutiva sui proventi e le plusvalenze comporta la tassazione, su base cumulativa annuale, di tutti i proventi e le plusvalenze al netto di eventuali oneri e minusvalenze, realizzati da parte di persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali e che derivino dall'acquisto o dall'esercizio dei Titoli durante un qualsiasi periodo d'imposta. Le persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali devono indicare nella dichiarazione dei redditi i proventi e le plusvalenze complessive per il periodo d'imposta, al netto di eventuali oneri e minusvalenze e pagare l'imposta sostitutiva così calcolata insieme con qualsiasi saldo sull'imposta dei redditi dovuta per tale periodo d'imposta. Il contribuente è ammesso a riportare a nuovo le eccedenze negative ed a compensarle con i redditi ed altri proventi realizzati in qualsiasi dei quattro periodi d'imposta successivi, considerando il predetto limite del 62,5%.

(2) In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente sui proventi e le plusvalenze realizzate su ciascuna vendita o esercizio dei Titoli (il regime di "risparmio amministrato", previsto dall'Articolo 6 del Decreto Legislativo No. 461 del 21 novembre 1997, come successivamente modificato, il "Decreto No. 461"). Tale tassazione separata sui proventi e le plusvalenze è permessa a condizione che (i) i Titoli siano depositati presso una banca italiana, una SIM o certi intermediari finanziari autorizzati e (ii) che il relativo contribuente che detiene i Titoli abbia esercitato validamente per iscritto e nel periodo indicato l'opzione per il regime di risparmio amministrato. Il depositario è responsabile per il calcolo dell'imposta sostitutiva sui proventi e le plusvalenze realizzate su ciascuna vendita o esercizio dei Titoli (e anche sui proventi e le plusvalenze realizzate in occasione della revoca del suo mandato), al netto di eventuali oneri e

minusvalenze e deve pagare il relativo importo alle Autorità Fiscali italiane per conto del contribuente, deducendo un importo corrispondente dai ricavi da corrispondere al Portatore dei Titoli o utilizzando i fondi forniti dal Portatore dei Titoli a tale fine. Ai sensi del regime di risparmio amministrato, nel caso la vendita o l'esercizio dei Titoli comporti un onere o una minusvalenza, tale perdita può essere dedotta dai proventi e le plusvalenze realizzate successivamente, nell'ambito del medesimo rapporto con lo stesso depositario, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto, considerando il predetto limite del 62,5%. Ai sensi del regime di risparmio amministrato, al Portatore dei Titoli non è richiesto di dichiarare proventi e le plusvalenze nella dichiarazione dei redditi.

(3) Qualsiasi dei proventi e delle plusvalenze realizzate o maturate da persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali che hanno affidato la gestione del loro patrimonio, tra cui i Titoli, ad un intermediario autorizzato e che hanno validamente esercitato l'opzione per essere assoggettati al cosiddetto regime del risparmio gestito (regime previsto dall'Articolo 7 del Decreto No. 461) verranno incluse nel computo dell'incremento di valore annuale del patrimonio gestito maturato, anche se non ancora realizzato, soggetto alla relativa imposta sostitutiva, che dovrà essere pagata dall'intermediario autorizzato. Ai sensi del regime del risparmio gestito, qualsiasi deprezzamento del patrimonio amministrato maturato alla fine dell'anno può essere riportato a nuovo e compensato con l'apprezzamento del patrimonio amministrato in qualsiasi dei quattro periodi d'imposta successivi, considerando il predetto limite del 62,5%. Ai sensi del regime del risparmio gestito, al Portatore dei Titoli non è richiesto di dichiarare i proventi e le plusvalenze nella dichiarazione fiscale.

Nel caso in cui un Portatore dei Titoli residente in Italia sia una società o un'entità commerciale di simile natura o una stabile organizzazione in Italia di un'entità commerciale non residente a cui si riferiscano effettivamente i Titoli, i proventi e le plusvalenze derivanti dai Titoli non saranno soggetti ad imposta sostitutiva, ma dovranno essere inclusi nella dichiarazione dei redditi del relativo Portatore dei Titoli e quindi soggetti all'imposta sul reddito d'impresa italiano (e, in certe circostanze, a seconda dello status del Portatore dei Titoli, anche come una parte del valore netto della produzione netta ai fini dell'IRAP).

I proventi e le plusvalenze realizzate dai Portatori dei Titoli non residenti in Italia non sono soggetti a tassazione in Italia a condizione che i Titoli (i) siano trasferiti su mercati regolamentati, o (ii) se non trasferiti su mercati regolamentati siano detenuti fuori dall'Italia.

### **Titoli atipici**

Secondo una differente interpretazione della normativa fiscale, è possibile che i Titoli vengano considerati come titoli "atipici" ai sensi dell'Articolo 8 del Decreto Legge No. 512 del 30 settembre 1983 come implementato dalla Legge No. 649 del 25 novembre 1983. In tale caso, ai sensi della normativa fiscale previgente i pagamenti relativi ai Titoli potevano essere soggetti ad una ritenuta d'imposta italiana, ad un tasso del 27 per cento.

Il 27 per cento della ritenuta d'imposta menzionata sopra non si applicava ai pagamenti fatti ad un Portatore dei Titoli che non fosse un residente italiano e un Portatore dei Titoli che fosse un residente italiano che fosse (i) una società o un'entità commerciale di simile natura (incluso lo stabilimento permanente italiano di una entità commerciale straniera), (ii) un'associazione commerciale, o (iii) un'istituzione pubblica o privata commerciale.

Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dal Decreto 138/11 la tassazione al 27% prevista per i titoli "atipici" dovrebbe essere sostituita dalla tassazione al 20%.

### **Imposta di Successione e Donazione**

Ai sensi del Decreto Legge No. 262 del 3 ottobre 2006, (Decreto No. 262), convertito in Legge No. 286 del 24 novembre 2006, i trasferimenti di qualsiasi bene di valore (tra cui azioni, obbligazioni o altri titoli) per successione o donazione, sono tassati come segue:

- (i) i trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea reatta sono soggetti ad un'imposta di successione e donazione con aliquota del 4 per cento sul valore del bene trasferito eccedente EUR 1.000.000;
- (ii) i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado, sono soggetti ad un'imposta di successione e donazione con aliquota del 6 per cento sul valore complessivo della successione o donazione. I trasferimenti in favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta di successione e donazione con aliquota del 6 per cento sul valore del bene trasferito eccedente EUR 1.000.000; e
- (iii) qualsiasi trasferimento è, in linea di principio, soggetto ad un'imposta di successione e donazione con aliquota dell'8 per cento sul valore complessivo della successione o donazione.

### **Tassa sui Contratti di Borsa**

L'Articolo 37 del Decreto Legge No 248 del 31 dicembre 2007 ("Decreto No. 248"), convertito in Legge No. 31 del 28 febbraio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana No. 51 del 29 febbraio 2008, ha abolito la tassa italiana sui contratti di borsa, prevista dal Decreto Regio No. 3278 del 30 dicembre, 1923, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo No. 435 del 21 novembre 1997.

In seguito all'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a partire dal 31 dicembre 2007 i contratti relativi al trasferimento dei titoli sono soggetti alla seguente imposta di registro: (i) gli atti pubblici e gli atti notarili sono soggetti ad un'imposta di registro fissa nella misura di EUR 168; (ii) le scritture private sono soggette ad imposta di registro solo in caso di utilizzo o di registrazione volontaria.

## **Pagamenti effettuati da un Garante non residente**

Con riferimento ai pagamenti effettuati a favore di un Portatore dei Titoli residente in Italia da un garante non residente in Italia, in conformità ad un'interpretazione della normativa fiscale italiana, qualsiasi di tali pagamenti effettuati da un garante non residente in Italia, devono essere considerati, in alcune circostanze, come pagamenti effettuati dal relativo Emittente e saranno quindi soggetti al regime fiscale descritto nel paragrafo precedente della presente sezione.

## **Direttiva Risparmio dell'UE**

Ai sensi della Direttiva del Consiglio dell'UE 2003/48/CE (**Direttiva Risparmio**) sulla tassazione dei redditi da risparmio, gli Stati Membri devono fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro informazioni relative ai pagamenti degli interessi (o proventi assimilabili) corrisposto da soggetti stabiliti entro la propria giurisdizione a favore di persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro o a favore di determinate tipologie di enti stabiliti in tale altro Stato Membro. In ogni caso, per un periodo di transizione, il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria sono invece tenuti (a meno che durante tale periodo tali stati non decidano diversamente) ad adottare un sistema di ritenuta d'imposta che si applichi a tali pagamenti (il termine di tale periodo transitorio dipenderà dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni tra alcuni altri paesi). Alcuni paesi non appartenenti all'Unione Europea, inclusa la Svizzera, hanno convenuto di adottare dei regimi analoghi (un sistema di ritenuta d'imposta nel caso della Svizzera).

Il 15 settembre 2008 la Commissione Europea ha fornito una relazione al Consiglio dell'Unione Europea sull'operatività della Direttiva Risparmio dell'UE, che includeva la proposta della Commissione di apportare dei cambiamenti alla Direttiva. Il 13 novembre 2008 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta più dettagliata in merito alle modifiche da apportare alla Direttiva, che include un numero di suggerimenti. Il Parlamento Europeo ha approvato una versione rettificata di tale proposta il 24 aprile 2009. Nel caso in cui venisse adottato qualunque dei cambiamenti proposti in relazione alla Direttiva, questi potrebbero modificare o ampliare la portata dei requisiti sopra descritti.

## **Attuazione in Italia della Direttiva Risparmio dell'UE**

L'Italia ha attuato la Direttiva Risparmio attraverso il Decreto Legislativo No. 84 del 18 aprile 2005 ("Decreto No. 84"). Ai sensi del Decreto No. 84, a condizione che vengano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso in cui l'interesse venga pagato a persone fisiche che siano beneficiarie effettive del pagamento degli interessi e che siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato Membro, gli agenti di pagamento qualificati italiani non dovranno applicare la ritenuta d'imposta e dovranno comunicare alle Autorità Fiscali italiane le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali del beneficiario. Tali informazioni vengono trasmesse dalle Autorità Fiscali

	italiane alle autorità fiscali straniere competenti del Paese di residenza del beneficiario.
Agente in Italia	In Italia, l'Agente è Deutsche Bank S.p.A. che agisce dalla sua sede a Milano che alla Data di Emissione si trova in Piazza del Calendario, 3 – 20126.
Limitazioni alla Vendita	<p>Si veda la Parte VI(B): "Limitazioni Generali alla Vendita e al Trasferimento " nel Prospetto di Base.</p> <p>Come meglio descritto in maggiori dettagli nel Prospetto di Base, i Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi del <i>Securities Act</i> del 1933 degli Stati Uniti, come successivamente modificato. Qualsiasi offerta o vendita dei Titoli deve essere effettuata come transazione esente dai requisiti di registrazione di tale <i>Securities Act</i> in conformità al Regolamento S indicato qui di seguito. I Titoli non possono essere offerti, venduti o altrimenti trasferiti negli Stati Uniti o a persone che siano "<i>U.S person</i>" secondo la definizione data nel Regolamento S di tale <i>Securities Act</i> o persone che non rientrino nella definizione di "<i>non-United States person</i>" ai sensi della <i>Rule 4.7</i> del <i>United States Commodity Exchange Act</i>, come successivamente modificato.</p>
Ulteriori Limitazioni alla Vendita e al Trasferimento	Non applicabile.

## DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'ESERCIZIO

### DEUTSCHE BANK AG, FRANCOFORTE

Emissione fino a [●] relativa a [●]

**WKN/ISIN:** [●]/[●]

(i "Titoli")

Ove non diversamente definiti nel presente documento, i termini in lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito nel prospetto di base per i Titoli come modificato o sostituito dalla relative Condizioni di Prodotto.

La presente comunicazione dovrà essere inviata dal Portatore, debitamente compilata, all'Agente in Italia mettendo in copia il(la) suo(a) intermediario finanziario, detentore del conto presso Monte Titoli. Il modulo più recente di tale dichiarazione può essere ottenuto, su richiesta, dall'Agente in Italia.

A: Deutsche Bank S.p.A.,  
Direzione Generale - Ufficio Titoli  
Piazza del Calendario, 3  
20126 Milano (Italia)

Attenzione: Andrea Moioli  
Telefono. +39 02 4024 3864  
Fax. +39 02 4024 2790

cc: Intermediario Finanziario detentore del conto presso Monte Titoli

[●]

(l' "Intermediario Finanziario ")

cc: Deutsche Bank Aktiengesellschaft  
Große Gallusstraße 10-14 Francoforte sul Meno  
Germania

Attenzione: Herr Michael-C Martin - EIMG P Floor 2  
Fax: +49(69)910-46856 Telefono: +49(69)910-30727  
E-mail: michael-c.martin@db.com

Fermo restando quanto di seguito indicato, ove la presente dichiarazione fosse ritenuta (secondo la determinazione dell'Agente in Italia) incompleta o non debitamente compilata o l'Emittente e l'Intermediario Finanziario non fossero messi in copia immediatamente dopo essere stata inviata o

consegnata all'Agente in Italia, questa sarà inefficace. Ove la dichiarazione incompleta o non adeguata fosse successivamente corretta in un modo ritenuto appropriato dall'Agente in Italia, essa sarà considerata quale Nuova Dichiarazione di Rinuncia di Esercizio inviata all'ora in cui è ricevuta dall'Agente in Italia.

**SI PREGA DI USARE CARATTERI IN MAIUSCOLO**

Il/I sottoscritto/i Portatore(i)

---

con la presente informa di detenere i seguenti Titoli tramite il sopra indicato Intermediario Finanziario e rinuncia all'esercizio automatico alla Data di Esercizio dei diritti connessi ai Titoli in conformità alle Condizioni dei Titoli. Il sottoscritto prende atto che di conseguenza non avrà alcun diritto di ricevere qualsiasi importo rispetto ai Titoli detenuti.

Numero di Serie dei Titoli:

---

Numero dei titoli oggetto di tale notifica:

---

Il sottoscritto è al corrente che se tale Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio risultasse incompleta o non fosse consegnata come previsto nelle Condizioni o qualora fosse ritenuta incompleta o non debitamente compilata (dall'Agente in Italia), essa non sarà valida nè efficace.

Ove la dichiarazione incompleta o non adeguata fosse successivamente corretta in un modo ritenuto appropriato dall'Agente in Italia, essa sarà considerata quale Nuova Dichiarazione di Rinuncia di Esercizio inviata all'ora in cui è ricevuta dall'Agente in Italia.

I termini definiti nelle Condizioni avranno lo stesso significato della presente Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio .

Data e luogo:

---

Firma del Portatore